

PSR 2014 - 2020

CHECK LIST DI **AUTOVALUTAZIONE** SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE:

TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

Documento elaborato conformemente al DM 10255/2018 ed alle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 dd. 19/12/2013 e C(2019)3452 dd. 14/05/2019 - sulla definizione ed approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

Legge Provinciale 23 del 19 luglio 1990, Legge Provinciale 26 del 10 settembre 1993, Legge Provinciale 2 del 16 marzo 2016 e relativi Regolamenti di attuazione.

MISURA: _____

OPERAZIONE: _____

Domanda di aiuto n. _____

Domanda di pagamento (S.A.L.) n. _____

Domanda di pagamento (Saldo) n. _____

Beneficiario (stazione appaltante):

Importo stanziato per l'affidamento, IVA esclusa (si intende l'importo a base d'asta): € _____

NOTE

Nel presente documento viene definita la corrispondenza tra gli adempimenti riportati nelle check list per la verifica delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ed i “tipi di irregolarità” elaborati sulla base dei principi contemplati dal DM 10255 del 22 ottobre 2018 nonché dalle Decisioni della Commissione europea C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 e C(2019)3452 del 14 maggio 2019. Per il mancato rispetto degli adempimenti, viene individuato un tipo di irregolarità ed una percentuale di riduzione.

Ciascuna Check list è costituita da due copie:

- una cd. di “**di autovalutazione**” da compilarsi a cura dell’ente beneficiario del contributo PSR.
- una cd. “**di controllo**”, di esclusiva competenza del funzionario incaricato delle attività di accertamento ed applicazione delle riduzioni o esclusioni.

La presente check list di autovalutazione dovrà essere compilata in ogni sua parte dal beneficiario dell’aiuto, con la precisazione che, il campo riservato alla fase concernente l’esecuzione del contratto, dovrà essere redatto in un momento successivo all’aggiudicazione, ma comunque antecedente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

SOMMARIO:

- **1 – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**
- **2 – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90**
- **3 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1 – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
Presenza dell'acquisto, il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro, nel programma biennale di forniture e servizi o comunque negli strumenti di programmazione contemplati dalla normativa vigente e nei relativi aggiornamenti (ad es. per enti locali documento unico di programmazione - DUP)	Art. 21 d.lgs n. 50/16 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14					100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti

2 – Checklist – TRATTATIVA DIRETTA EX ART. 21 CO. 4 L.P. 23/90

DESCRIZIONE		NORME DI RIFERIMENTO	SI	NO	Non appl.	NOTE (in questa sezione è possibile specificare, anche tramite appositi, allegati, i casi di mancata applicabilità della previsione oggetto di controllo così come le eventuali ipotesi di deroga previste dalla normativa o dalla giurisprudenza)	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	La procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	Art. 6 co. 2 l.p. 2/16 Art. 51 d.lgs n. 50/16					100% - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenti un frazionamento artificioso
A.2	I soggetti coinvolti nella procedura di affidamento utilizzata non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. (Il conflitto di interessi deve essere stato accertato dall'Autorità giudiziaria o amministrativa competente come previsto dal punto 21 dell'Allegato alla Decisione della Commissione del 19/12/2013).	Art. 42 d.lgs n. 50/16 Linee guida ANAC n. 15/19					100 % - in caso sia stato accertato un conflitto di interessi
A.3	E' presente il provvedimento a contrarre?	Art. 13 l.p. 23/90					100%- nel caso di assenza del provvedimento a contrarre
A.4	E' stato acquisito il CUP?						100% -nel caso in cui il CUP non sia stato acquisito.

A.5	Il valore del contratto non supera l'importo di 47.000,00 euro (o il valore determinato dal DL 76/20 e ss.mm.ii per il periodo di emergenza COVID)	Art. 21 co. 4 l.p. 23/90					100 % - in caso di mancato rispetto della soglia
A.6	L'affidamento riguarda una delle seguenti prestazioni: b) prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b bis) forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato; b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; e) prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario; h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3 (il valore del contratto non deve comunque eccedere la soglia di 47.000,00 euro).	Art. 21 co. 2 e 4 l.p. 23/90					100% - nel caso in cui l'affidamento non riguardi una delle ipotesi richiamate dal comma 4 dell'art. 21 l.p. 23/90.
B – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	Per lo svolgimento della procedura si è fatto ricorso alle convenzioni, al ME.PAT o a CONSIP s.p.a.? (qualora l'Ente non abbia affidato il servizio/fornitura attraverso convenzioni o	Art. 36 ter – 1 co. 6 l.p. 23/90					5 % - in caso di mancato ricorso al mercato elettronico o alle convenzioni

	<p>mercati elettronici dovrebbe aver verificato che il bene non sia reperibile attraverso i suddetti mercati. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.)</p>					senza motivazione
B.2	<p>La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario.</p>	<p>artt. 80, 81, 82 e 83 d.lgs n. 50/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 4/16</p> <p>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017</p> <p>Art. 22 l.p. 2/16</p>				<p>100% - nel caso in cui la stazione appaltante non abbia eseguito alcun controllo.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante, nello svolgere i controlli, non abbia provveduto all'acquisizione del DURC (ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale) nei termini previsti dalla normativa.</p> <p>2% - nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato solo alcuni dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario, ove richiesti.</p>

B.3	Presenza lettera di ordinazione della stazione appaltante ed offerta dell'operatore economico (contratto per scambio di corrispondenza)						5% - in caso di assenza della lettera di ordinazione e dell'offerta dell'operatore economico
B.4	Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (acquisizione CIG)	art. 3 L 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 c. 17 L.190/2012					100 % in caso di mancata acquisizione del CIG.

	<p>possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi; 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE; <p>c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II 						
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>della direttiva 2014/23/UE;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto; 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente; <p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;</p> <p>f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche; 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso 						
--	--	--	--	--	--	--

<p>al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.</p> <p>5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;</p> <p>d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).						
A.3.	Il contratto si è concluso nei tempi previsti						2% - in caso di mancata conclusione nei tempi previsti in assenza di motivazione

N.B. Alla presente check list vanno allegati i documenti che evidenziano e tracciano l'autovalutazione

Firma del responsabile dell'autovalutazione